

25 gennaio 2011

RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER LE COOPERATIVE CHE OPERANO IN ZONE MONTANE SVANTAGGIATE

Con la nota n. 246 del 14 gennaio 2011 l'INAIL ha ricordato che la legge n. 220/2010 ha stabilito con effetto retroattivo l'applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010, confermando altresì le predette percentuali per il futuro. Le imprese cooperative e loro consorzi, beneficiarie delle riduzioni in questione dovranno quindi applicare:

1. alla regolazione del premio relativa all'anno 2010

a) per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate

b) per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate

2. Alla rata di premio per l'anno 2011 la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate.